

BOLLETTINO UFFICIALE



DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 10 dicembre 1956

Suppl. n. 1 al n. 12

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI

LEGGE 31 ottobre 1956, n. 12: *Modifiche all'Ordinamento per l'esercizio della caccia in Somalia.* 981

LEGGE 6 dicembre 1956, n. 13: *Estensione della legge 30 settembre 1956, n. 8, agli atti di valore antecedenti al 1° ottobre 1956 e posteriori al 1° aprile 1950.* 982

LEGGE 8 dicembre 1956, n. 14: *Conversione in Legge del D.L. 31 ottobre 1956, n. 3 rep., con modificazione all'art. 2, secondo comma.* 983

LEGGE 8 dicembre 1956, n. 15: *Conversione in Legge del D.L. 21 aprile 1956, n. 2, con modifiche.* 983

DECRETI

DECRETO 14 novembre 1956, n. 112 rep.: *Sessione straordinaria d'esami per il conseguimento del diploma di licenza della Scuola Media Superiore della Somalia.* 1000

PARTE SECONDA


DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 25 febbraio 1956, n. 101 rep.: *Concessione a scopo edilizio di area demaniale in Vittorio d'Africa all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro — Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia con sede in Mogadiscio.* 1003

PARTE TERZA

V A R I E

Ministero AA. EE.: *Autorizza il Sig. Mussa Artan Samantar a svolgere attività commerciale.* 1004



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1956, n. 12.

Modifiche all'Ordinamento per l'esercizio della caccia in Somalia.

L'AMMINISTRATORE

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente Legge;

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modifiche all'Ordinamento per l'esercizio della caccia in Somalia, approvato con Ordinanza 6 dicembre 1951, n. 26;

a) **ALLEGATO A)**

aggiungere: 3 - Rettili

n. 55 - Coccodrillo - *Crocodilus niloticus* - Yahas.

b) **ALLEGATO B)**

aggiungere: Nella classe II : Coccodrillo n. 10

Nella classe III: Coccodrillo n. 5

c) **ALLEGATO C)**

2 - *Diritti supplementari per l'uccisione:*

aggiungere: « di un coccodrillo oltre il numero consentito per i possessori della licenza di caccia dei tipi A, B e D: So. 5,— ».

3 - *Diritti per la cattura:*

aggiungere: « di un coccodrillo So. 2,— ».

4 - *Tassa per l'esportazione di animali vivi:*

aggiungere: « Rettili - Coccodrillo So. 10,— ».

d) **ARTICOLO 46**

Modificare come segue:

« Le pelli di Leopardo, Ghepardo e Coccodrillo uccisi dai titolari di regolare licenza di caccia, dovranno essere presentate al più vicino Distretto per la bollatura, previo pagamento di un diritto fisso di So. 5 per ogni pelle ».

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 31 ottobre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

LEGGE 6 dicembre 1956, n. 13.

Estensione della Legge 30 settembre 1956, n. 8, agli atti di valore antecedenti il 1° ottobre 1956 e posteriori al 1° aprile 1950.

L'AMMINISTRATORE

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente Legge;

Art. 1.

In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della Legge 30 Settembre 1956, n. 8, entro il 31 gennaio 1957, possono essere presentate proposte per il conferimento di decorazioni al valor militare, anche per atti di valore compiuti prima dell'entrata in vigore della citata Legge, ma posteriormente al 1 Aprile 1950.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 6 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI MUSSA BOGOR

LEGGE 8 dicembre 1956, n. 14.

Conversione in Legge del D.L. 31 ottobre 1956, n. 3 rep., con modificazione all'art. 2, secondo comma.

L'AMMINISTRATORE

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente Legge;

Articolo unico

E' convertito in legge il D.L. 31 ottobre 1956, n. 3 rep. con la seguente modificazione:

Il 2° comma dell'art. 2 è modificato come segue:

« Il trasporto sarà concesso dalla ditta che gestisce il deposito costiero di Mogadiscio a ditte di fiducia da scegliersi sentiti il Ministro per gli Affari Finanziari e il Ministro per gli Affari Economici. Il prezzo del trasporto per le varie località sarà determinato previo vincolante parere del Comitato Prezzi ».

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 8 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR
SALAD ABDI MOHAMUD

LEGGE 8 dicembre 1956 n. 15.

Conversione in Legge del D.L. 21 aprile 1956, n. 2, con modifiche.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il Decreto-legge del 21 aprile 1956, n. 2, concernente l'Ordinamento sugli scambi commerciali con l'estero e sul regime valutario, con le modifiche risultanti dall'unito testo composto di n. 40 articoli con relativi allegati (Tabella A), Tabella B), Tabella C), Tabella D), Tabella E).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

p. l'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

**ORDINAMENTO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO
E SUL REGIME VALUTARIO**

TITOLO I
DEL REGIME DELLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

Art. 1.

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione.

Il commercio d'importazione ed esportazione può essere esercitato dalle persone, ditte o società autorizzate all'esercizio del commercio di importazione ed esportazione ai sensi dell'Art. 2 della Ordinanza n. 17 del 15 settembre 1951.

Art. 2.

Importazione di merci « a dogana »

L'importazione nel Territorio delle merci di cui alle allegate tabelle A e B viene effettuata direttamente « a dogana ».

Art. 3.

Importazione di merci « a licenza ».

L'importazione nel Territorio delle merci non contemplate nelle allegate tabelle A e B è subordinata al preventivo rilascio di licenza da parte del Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute —, sentito il parere di un'apposita Commissione tecnica consultiva così costituita: Capo Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute, presidente; dal Direttore della filiale della Banca d'Italia nella sua qualità di gestore del conto di gestione valutaria; dal Capo Sezione Valute e dal Capo Sezione Importazioni-Esportazioni del predetto Dipartimento; dal Comandante della Guardia di Finanza; dal Direttore dei servizi Doganali della Somalia.

Art. 4.

Esportazione di merci « a dogana ».

L'esportazione dal Territorio delle merci contemplate nella allegata tabella C) viene effettuata direttamente « a dogana ».

Art. 5.

Esportazione di merci « a licenza ».

L'esportazione dal Territorio delle merci non contemplate nella allegata tabella C) è subordinata al preventivo rilascio di licenza da parte del Ministero per gli Affari Economici-Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute.

Art. 6.

Operazioni d'importazione ed esportazione in compensazione privata e competenza per l'autorizzazione delle medesime.

E' ammessa con operazioni in compensazione privata l'importazione di merci contemplate nella allegata tabella D) contro l'esportazione di merci contemplate nella allegata tabella E). L'importazione deve provenire esclusivamente dal Paese dove è stata effettuata l'esportazione.

Per queste operazioni l'esportazione dovrà precedere l'importazione e, solo in casi veramente eccezionali, potrà autorizzarsi la deroga a tale precedenza.

I Commissari Distrettuali sono autorizzati a rilasciare direttamente autorizzazioni per compensazioni private fino a So. 15.000 (quindicimila) per ogni operazione nei limiti del presente articolo.

Per le operazioni in compensazione privata superiori a tale importo, è competente il Ministro per gli Affari Economici — Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute.

Art. 7.

Variazioni alle liste delle merci « a licenza » ed « a dogana ».

In caso di necessità ed urgenza, con decreto dell'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere apportate variazioni alle voci contemplate nelle citate tabelle A), B), C), D), E).

Art. 8.

Merci all'importazione ed all'esportazione esenti dal vincolo di licenza.

Sono esenti dal vincolo di cui agli articoli 3 e 5:

a) l'importazione e l'esportazione di oggetti che costituiscono il normale bagaglio dei viaggiatori, purchè la qualità e la quantità degli oggetti stessi non assumano le proporzioni di operazione commerciale;

b) l'importazione di oggetti che costituiscono il bagaglio e le masserizie di coloro che trasferiscono la loro residenza nel Territorio, purchè la qualità e la quantità degli oggetti stessi non assumano le proporzioni di operazione commerciale;

c) l'esportazione di oggetti che costituiscono il bagaglio e le masserizie di coloro che trasferiscono la loro residenza all'estero, pur-

ché la qualità e la quantità degli oggetti stessi non assumano le proporzioni di operazione commerciale;

d) l'importazione e l'esportazione di campioni destinati a rappresentare merci purchè non siano direttamente utilizzabili per usi commerciali.

Art. 9.

Divieto di cessione di licenze di importazione e di esportazione e termini per utilizzare le medesime.

Le licenze di importazione ed esportazione non sono cedibili nè possono essere utilizzate oltre i limiti di tempo stabiliti dal Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute.

TITOLO II
DEL REGIME VALUTARIO

Art. 10.

Operazioni di cambio.

La disciplina nel Territorio delle operazioni di cambio e di quanto altro attiene ai rapporti commerciali e valutari con l'estero è attribuita al Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute.

L'esercizio delle operazioni in cambi viene effettuato dalla Banca d'Italia — Filiale di Mogadiscio — attraverso il « Conto di Gestione valutaria » esistente presso di essa. All'amministrazione di detto « Conto di Gestione valutaria » provvede il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute.

Alla Banca d'Italia — Filiale di Mogadiscio — sono delegate funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni valutarie.

La Filiale di Mogadiscio della Banca d'Italia è autorizzata ad acquistare e vendere valuta, crediti e titoli esteri su disposizione e per conto del Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute.

La stessa Filiale può anche nominare sue Agenti, banche o filiali di banche operanti in Somalia, abilitandole alle operazioni di cui al comma precedente.

Art. 11.

Oro, valuta specificata, Banca Agente e loro definizione.

Nel presente Ordinamento, salvo i casi in cui il contesto richieda diversamente:

— « Oro » significa oro monetato o oro in verghe;

— « Valuta specificata » significa qualsiasi valuta ad eccezione del Somalo;

— « Banca Agente » significa Banca o Filiale operante in Somalia abilitata dalla Banca d'Italia, ai sensi del precedente articolo 10, ad acquistare e vendere valuta, crediti e titoli esteri, su disposizione e per conto del Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute.

Art. 12.

Valute liberamente negoziabili e valute non ammesse alla libera negoziazione.

Sono considerate valute specificate tutte le valute all'infuori del somalo.

Possono essere liberamente negoziate, al tasso di cambio corrente al momento dell'offerta, le valute, ivi comprese le banconote, direttamente trasferibili, attualmente franco svizzero e dollaro U.S.A., nonché, con esclusione delle banconote, la sterlina e le valute ad essa collegate. Le valute e le banconote non ammesse alla libera negoziazione saranno negoziate successivamente al loro realizzo su un terzo mercato.

Art. 13.

Variazioni alle voci « Oro », « Banche Agenti » e « Valute diversamente denominate ».

Eventuali variazioni alle voci di cui ai precedenti articoli 11 e 12 saranno determinate di volta in volta dal Governo mediante decreto dell'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 14.

Divise per pagamento all'estero.

Le divise occorrenti per effettuare all'estero i pagamenti di natura commerciale o finanziaria, compatibilmente con gli interessi del Territorio, sono fornite dal Governo con le modalità e per il tramite delle Banche o Filiali di Banche di cui al precedente articolo 10.

Art. 15.

Trasferimento all'estero di diritti o valute, titoli od obbligazioni.

Senza l'autorizzazione del Governo è vietato trasferire a persona o ente fuori del Territorio diritti a valute, titoli od obbligazioni nel Territorio.

Art. 16.

Cessione delle divise ricavate dalla esportazione.

L'esportazione di merci dal Territorio è subordinata all'obbligo della cessione al Governo della divisa, dei crediti e di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori del Territorio, corrispondenti al prezzo delle merci esportate.

L'obbligo di cui sopra non si applica all'esportazione di merci di cui è ammesso lo scambio in compensazione con altre merci all'importazione in base all'art. 6 del presente Ordinamento.

Art. 17.

Obbligo di assicurazione al Governo dell'intero valore delle merci esportate.

Chiunque esporti merci dal Territorio ha l'obbligo di assicurare che l'intero valore delle merci sia rimesso nei termini previsti, nel Territorio stesso.

Art. 18.

Termini di pagamento delle merci esportate.

Il pagamento delle merci esportate dal Territorio deve effettuarsi entro centoventi giorni dall'avvenuta esportazione, salvo eventuali proroghe che possono essere concesse dal Governo per comprovati motivi di forza maggiore.

Art. 19.

Termini per l'importazione e il pagamento delle merci importate.

L'importazione delle merci nel Territorio e il relativo pagamento deve effettuarsi non oltre centoventi giorni dalla data di emissione della licenza per le merci « a licenza », o dalla data di emissione del « Mod. Import. » per le merci « a dogana », salvo eventuali proroghe che possono essere concesse dal Governo per comprovati motivi di forza maggiore.

Per l'importazione delle merci pagabili mediante apertura di credito è stabilito un termine massimo di centottanta giorni a decorrere dal giorno dell'apertura di credito.

Art. 20.

Maggiorazione dei coefficienti di valore e di quantità delle merci all'importazione.

Sui pagamenti relativi ad importazioni di merci ed a prestazioni di servizi è consentito alle Banche Agenti di effettuare una maggiorazione dei coefficienti di valore o di quantità non superiore al 5 per cento.

Quando la licenza d'importazione per le merci a licenza oppure il « Mod. import. » per le merci a dogana rechi tanto l'indicazione del peso (quantità) quanto quella del valore della merce, la facoltà li cui sopra, sempre nella misura del 5%, è limitata ad un solo dei detti elementi.

Dell'usufruita maggiorazione del valore o nella quantità deve farsi annotazione sulla licenza di importazione oppure sul « Mod. import. ».

Art. 21.

Esibizione di libri e documenti contabili e commerciali.

Il Governo può pretendere l'esibizione di libri e documenti di qualsiasi persona o ditta o Società nel Territorio allo scopo di accertarsi che le condizioni previste dagli articoli 18 e 19 del presente Ordinamento o qualsiasi altra prescritta condizione, siano osservate.

Art. 22.

Viaggiatori sospetti di violazione di norme valutarie.

La Polizia Tributaria può procedere negli spazi doganali a perquisizione personale dei viaggiatori qualora abbia fondato sospetto della violazione delle norme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del presente Ordinamento.

Art. 23.

Obblighi per i residenti in Somalia di cedere oro e valute specificate.

Qualunque persona che risiede nel Territorio a Mogadiscio, o in altre località servite da Banche Agenti e che venga in possesso di « oro » o di « valuta specificata », deve offrirle alla Banca d'Italia o ad una Banca Agente entro i primi cinque giorni dalla data in cui è entrata in possesso di tale oro o valuta specificata.

Se la persona risiede in località del Territorio non servite da Banche Agenti deve, entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto in possesso denunciare al Commisario Distrettuale l'oro e valuta specificata ed entro i 30 giorni successivi offrirli in vendita alla Banca d'Italia o Banca Agente dietro esibizione di copia della denuncia fatta al Commisario Distrettuale.

I prezzi di cessione vengono fissati dalla Banca d'Italia e dalle Banche Agenti in base alle disposizioni relative alle condizioni di acquisto e di vendita dell'oro e delle valute specificate.

Art. 24.

Obbligo per i viaggiatori di cedere l'oro e le valute specificate.

Qualsiasi persona, non in transito, che arrivi nel Territorio e si trovi in possesso di oro e di valuta specificata, deve offrire in vendita tale oro o valuta specificata alla Banca d'Italia o Banche Agenti nei modi ed entro i termini di cui al precedente articolo 23.

Art. 25.

Dichiarazione di oro e valuta del viaggiatore.

Qualsiasi persona, che entri nel Territorio o ne esca, al suo arrivo o alla sua partenza, deve dichiarare, nelle forme che saranno prescritte l'oro e la valuta in suo possesso. Di tale dichiarazione, controfirmata e stampigliata da un ufficiale di dogana, una copia sarà consegnata alla persona interessata.

Art. 26.

Dichiarazione di valuta del viaggiatore in transito.

Qualsiasi persona in transito può trattenere in suo possesso l'oro e la valuta che ha denunciato ai sensi del precedente articolo al momento del suo arrivo, ma non può vendere o disporre dell'oro o valuta specificata altrimenti che offrendoli in vendita alla Banca d'Italia o Banca Agente.

La stessa persona in transito non può esportare oro o valuta per un ammontare superiore a quello denunciato al momento dell'arrivo e qualsiasi eccedenza viene confiscata.

All'atto della partenza dal Territorio, la persona in transito deve presentare agli Ufficiali doganali la copia della denuncia dell'oro o valuta estera fatta all'atto del suo arrivo in Somalia e l'eventuale dichiarazione della Banca d'Italia o Banca Agente relativa all'oro o valuta estera che egli avesse venduto alla stessa Banca secondo il disposto del paragrafo I del presente articolo.

Art. 27.

Acquisto o vendita di oro o valuta specificata.

Nessuna persona residente nel Territorio può acquistare, prendere in prestito, o vendere oro o valuta specificata in modo diverso da quanto previsto dall'articolo 23, senza un permesso del Governo.

Art. 28.

Cessione di divise estere per i viaggiatori.

E' vietato esportare o tentare di esportare dal Territorio oro o valute specificate senza un permesso del Governo.

A cura della Banca d'Italia o Banca Agente viene provveduto a fare sul passaporto del viaggiatore, le annotazioni concernenti le eventuali cessioni di divise estere.

Art. 29.

Monete o banconote somale consentite all'esportazione.

E' vietata l'esportazione dal Territorio per qualsiasi motivo o sotto qualsiasi forma di moneta, banconote e assegni espressi in « Somali ».

E' consentito a coloro che devono recarsi fuori del Territorio di portare seco banconote espresse in « Somali » per un importo non eccedente complessivamente So. 150 (centocinquanta).

TITOLO III NORME PENALI

Art. 30.

*Introduzione negli spazi doganali
di merci non autorizzate all'importazione.*

Chiunque introduca senza autorizzazione negli spazi doganali del Territorio merci dall'estero, non in transito, per la cui importazione è prescritta licenza rilasciata dal Governo, è punito con l'ammenda da un sesto alla metà del valore della merce oggetto della violazione e la merce soggiace al sequestro.

Dalla data del sequestro e fino a tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il trasgressore può avvalersi della facoltà di riesportare la merce sequestrata, proponendone istanza al Giudice competente, il quale potrà imporre al richiedente una cauzione a garanzia delle obbligazioni nascenti dal reato e per le spese di giustizia (Art. 189 C.P.).

Decorso tale termine la merce è soggetta a confisca da parte del Giudice di esecuzione.

Art. 31.

Sottrazione al consumo di merci importate per l'esclusivo fabbisogno di determinate popolazioni del Territorio.

Chiunque introduca, tenti di introdurre o ricetti nel resto del Territorio merci di cui sia stato, in via eccezionale e per particolari esigenze economiche-geografiche, autorizzata l'importazione per l'esclusivo fabbisogno delle popolazioni di determinate zone del Territorio stabilite con decreto dell'Amministratore su proposta del Ministro per gli Affari Economici di concerto col Ministro per gli Affari Interni, sentito il Consiglio dei Ministri, è passabile delle pene di cui all'art. 30 comma primo e la merce viene confiscata.

Art. 32.

Contraffazione o falsificazione di contrassegni relativi alla provenienza della merce.

Chiunque tenti di alterare, con contraffazione o falsificazione di contrassegni, la provenienza della merce di cui all'articolo 31, è punito con la pena pecuniaria da Somali 200 a Somali 4000.

Art. 33.

Obbligo dell'esportatore di fare entrare nel Territorio la valuta convenuta per l'esportazione di merci.

L'esportatore che entro il termine previsto dall'articolo 18 od altro termine stabilito nella licenza di esportazione per le merci « a licenza » e nel « Mod. import » per le merci « a dogana », non fa entrare nel Territorio la corrispondente valuta estera è punibile con la pena pecuniaria fino a una volta il valore delle merci esportate.

Art. 34.

Obbligo dell'importatore di importare la merce e di pagare la medesima.

L'importatore che non provvede al pagamento della merce o non faccia entrare nel Territorio la merce stessa entro i termini previsti dall'articolo 19 o quegli altri fissati nella licenza d'importazione per le merci « a licenza » o nel « Mod. import. » per le merci « a dogana », è passibile di pena pecuniaria fino ad una volta il valore della merce.

Art. 35.

Omissione o falsa denuncia di oro o valute specificate — Vendita, cessione o esportazione non autorizzata di oro, valute specificate e di monete o banconote espresse in « Somali ».

I contravventori alle disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del presente Ordinamento sono puniti con pena pecuniaria fino ad un importo pari al valore delle monete o banconote somale, dell'oro e delle valute specificate, delle divise in possesso dei contravventori.

La condanna può importare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la contravvenzione.

Alle sanzioni di cui sopra sono soggetti anche tutti coloro che, sotto qualsiasi forma, concorrono nelle operazioni non consentite di cui agli articoli citati nel primo comma del presente articolo.

Art. 36.

Sanzioni amministrative.

Nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato, il Governo ha facoltà di adottare nei confronti dei responsabili delle infrazioni previste nel presente Ordinamento, le seguenti sanzioni distintamente o congiuntamente: l'esclusione da future concessioni di licenze e la revoca o sospensione di licenze concesse, nonchè la revoca o sospensione di autorizzazione al commercio d'importazione ed esportazione, la revoca o sospensione dell'esercizio di commercio all'ingrosso e dalle altre attività previste dall'articolo 2 dell'Ordinanza n. 17 del 15 settembre 1951.

TITOLO IV
DELLA PROCEDURA

Art. 37.

Giudice competente.

La cognizione dei reati previsti dal presente Ordinamento è di competenza esclusiva del Giudice Regionale.

Art. 38.

Oblazione nelle contravvenzioni.

Nelle contravvenzioni previste dal presente Ordinamento il contravventore è ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39.

Facoltà dell'Amministratore di emanare norme regolamentari.

L'Amministratore ha facoltà di emanare le disposizioni regolamentari che si rendessero necessarie per l'esecuzione del presente Ordinamento.

Art. 40.

Norme abrogate.

Restano abrogati:

— Le norme per il controllo delle importazioni n. 8 del 1941, di cui al NOTIZIARIO LEGALE n. 60 del 18-11-1941, della cessata Amministrazione britannica;

— Le norme per il controllo delle esportazioni n. 9 del 1941, di cui al NOTIZIARIO LEGALE n. 61 del 18-11-1941, della cessata Amministrazione britannica;

— Il Proclama n. 4 del 25-10-1949 relativo al controllo sul Cambio della Valuta della cessata Amministrazione britannica;

— L'Annuncio n. 115 del 27 ottobre 1949 relativo al proclama sul controllo Cambio Valuta, della cessata Amministrazione britannica del Territorio;

— L'Ordine del 1950 per la valuta, di cui all'Annuncio n. 14 del 24-2-1950 della cessata Amministrazione britannica.

ADEN ABDULLA OSMAN

TABELLA A)

**MERCI DI PROVENIENZA E ORIGINE ITALIANA
LA CUI IMPORTAZIONE E' CONSENTITA DALLE DOGANE:**

SEZIONE 0

- Div. 01 Carne e prodotti preparati a base di carne, eccetto la carne bovina in scatola
- » 02 Latticini, uova e miele.
- » 04 Cereali e preparati a base di cereali, escluse le voci:
— 046 Farina e frumento;
— 048-02 Pasta di frumento.
- » 05 Frutta e vegetali.
- » 06 Zucchero e prodotti preparati a base di zucchero, esclusa la voce:
— 061-02 Zucchero raffinato.
- » 07 Caffè, the, cacao, spezie e loro prodotti.
- » 08 Mangimi per bestiame (esclusi cereali non macinati).
- » 09 Prodotti alimentari vari.

SEZIONE I

- Div. 11 Bevande.

SEZIONE 2

- Div. 23 Gomma elastica greggia, compresa quella sintetica e quella rigenerata (compresi ritagli di gomma elastica e articoli usati di tessuto gommato).
- » 24 Legna, carbone di legna, legname da costruzione e sughero.
- » 25 Pasta di legno e carta da macero.
- » 26 Fibre tessili (non lavorate in fili, filati e tessuti) e loro cascami, esclusa la voce:
— 263 Cotone greggio.
- » 27 Concimi naturali e minerali non metallici, esclusi carbone, oli minerali e pietre preziose.
- » 28 Minerali metallici e rottami metallici.

SEZIONE 3

- Div. 31 Combustibili minerali, lubrificanti minerali e materie affini, esclusa la voce:
— ex 314 Ossigeno in bombole.

SEZIONE 4

- Div. 41 Olii (eccetto olii essenziali) e grassi animali e vegetali e loro derivati, escluse le voci:
— 412-03 Olio di semi di cotone;
— 412-04 Olio di arachidi;
— 412-09/1 Olio di sesamo.

SEZIONE 5

- Div. 51 Elementi composti e chimici.
- » 52 Catrame minerale e prodotti chimici greggi derivanti dal carbon fossile, dagli olii minerali e dal gas naturale.
- » 53 Materie tintorie e concianti — colori e vernici.
- » 54 Prodotti medicinali e farmaceutici.
- » 55 Olii essenziali — prodotti utilizzati in profumeria preparati per toeletta e per lucidare — Detersivi.
- » 56 Fertilizzanti preparati.
- » 59 Esplosivi e prodotti chimici diversi.

SEZIONE 6

- Div. 61 Pelli, articoli in pelle n. n. e pellicce conciate.
- » 62 Articoli gomma n. n.
- » 63 Lavori di legno e sughero (esclusi i mobili e gli edifici e pannelli prefabbricati), esclusa la voce:
— ex 632 Listelli di legno dei numeri 0 e 1 e le testate di legno per imballaggi banane.

- » 64 Carta e cartoni e articoli di carta e cartone.
- » 65 Filati, tessuti, articoli confezionati e prodotti affini.
- » 66 Articoli di minerali non metallici n. n.
- » 68 Metalli comuni.
- » 69 Lavori di metallo

SEZIONE 7

- Div. 71 Macchine non elettriche.
- » 72 Macchine ed apparecchi elettrici.
- » 73 Materiale da trasporto.

SEZIONE 8

- Div. 81 Edifici prefabbricati, apparecchi igienici, idraulici, di riscaldamento e di illuminazione.
- » 82 Mobili ed arredi.
- » 83 Articoli da viaggio, sacchi a mano ed articoli simili, di qualsiasi materiale.
- » 84 Vestimenta.
- » 85 Calzature.
- » 86 Strumenti professionali, scientifici e di controllo — articoli manufatti vari n. n.
- » 89 Libri e periodici.

SEZIONE 9

- Div. 93 Merci di ritorno e operazioni speciali con la esclusione delle seguenti voci:
 - 931-01 Merci rispedito nel Paese dal quale erano state esportate;
 - 931-02/2 Campioni destinati a rappresentare merci.

TABELLA B)

IMPORTAZIONE DA QUALSIASI PROVENIENZA, ESCLUSA L'AREA DEL DOLLARO ED IL GIAPPONE

Merchi da ogni provenienza, esclusa l'area del dollaro ed il Giappone, la cui importazione è consentita direttamente dalle dogane.

- 042 Riso
- 053-01/1 Datteri
- ex 054-00 Varanga

ex 055-00	Lievito di birra
071	Caffe con scorza, gusci e bucce di caffè
071-03	Estratti di caffè, essenze e simili di caffè
072	Cacao in grani e in polvere
074	Thè e matè
075-00	Chiodi di garofano, cannella, noci moscate, zenzero e altre spezie
075-01	Pepe
081-02	Crusca
ex 221-0	Semi di cammun e cardamo-ni
243	Legname squadrato o lavorato semplicemente
292-07	Fiori freschi
311	Carbon fossile, coke e aggiornamenti di carbone
412-07	Olio di cocco
ex 552-00	Bianchetto per scarpe — lucido per scarpe
ex 552-01	Profumo analcolico oleoso (ATTAR) Dentifricio
ex 552-02	Sapone da barba
ex 631	Legni e cortecce resinose odorose
651-01	Filati di seta naturale
652-02/1	Bofta
652-02/21	Tessuti di cotone a colori o tinti
652-02/22	Fute colombawi di cotone di origine indiana non in pezza, escluse quelle di qualità simile alla futa « Benadir »
ex 652-02/32	Turraha
ex 652-02/32	Garess di tessuto di cotone stampato, comprese le fute di cotone Kangas e le fute di cotone Sahri
653-03	Tessuti di lino
ex 654	Tulli e nastri di cotone a colori o tinti
ex 665	Thermos, collane per preghiera o tipiche dell'abbigliamento somalo — in vetro
ex 699-00	Lamette da barba
ex 721-03	Lampadine per lampade tascabili
ex 721-00	Lampade tascabili e pile per lampade tascabili
ex 732-06	Parti di ricambio per veicoli e trattori escluse le parti usate e quelle non metalliche
ex 732-07	
ex 735	Uri «barchette indigene)
ex 812-04/1	Fanus e loro prodotti
ex 841	Sciasci di seta artificiale — origine indiana per uso donne somale, turbanti confezionati di qualsiasi tessuto

ex 851-00	Calzature di gomma
851-03	Calzature di tela con soles di gomma
864	Orologi e pendole (compresi i movimenti di orologeria)
892-01	Libri ed opuscoli stampati
892-02	Giornali e periodici
899-00	Collane per preghiera o tipiche dell'abbigliamento somalo in materia plastica od in legno
899-03	Refrigeratori meccanici (elettrici a gas o di altri tipi) con apparecchio refrigerante unito
VOCI VARIE	Tessuti e manufatti di seta naturale.

TABELLA C)

ESPORTAZIONE VERSO QUALSIASI DESTINAZIONE

Merci per ogni destinazione la cui esportazione è consentita direttamente dalle dogane.

Div. 01	Carne e prodotti a base di carne, compresa carne in scatola.
» 02	Latticini, uova e miele.
» 03	Pesce e prodotti preparati a base di pesce.
» 05	Frutta e vegetali — esclusa la voce: Banane.
» 09	Solo le voci: — 091-02/1 Grassi da cucina tipo somalo fusi grasso fuso di gobba di cammello, di coda di pecora, ecc.).
» 11	Bevande.
» 21	Cuoi, pelli e pelletteria, non conciate (escluse pelli di leopardo, ghepardo, coccodrillo).
» 22	Semi e frutti oleosi.
» 23	Gomma elastica greggia, compresa quella sintetica e quella rigenerata.
» 26	Fibre tessili (non lavorate in fili, filati o tessuti) e loro cascami.
» 27	Concimi naturali e minerali non metallici, esclusi carbone, olii minerali e pietre preziose.
» 29	Materie greggie animali e vegetali non commestibili, escluse zanne di elefanti e corni di rinoceronte.
» 51	Elementi e composti chimici.
» 53	Materie tintorie e concianti — coloranti e vernici.
» 54	Prodotti medicinali e farmaceutici.

- » 55 Olii essenziali, prodotti utilizzati in profumeria, preparati per toeletta e per lucidare, detersivi.
- » 56 Fertilizzanti preparati.
- » 59 Esplosivi e prodotti chimici diversi.
- » 61 Pelli, articoli di pelle n. n. e pellicce conciate.
- » 63 Lavori di legno e sughero.
- » 65 Filati, tessuti, articoli confezionati e prodotti affini.
- » 69 Lavori di metallo.
- » 82 Mobili e arredi.
- » 84 Vestimenta.
- » 85 Carzature.
- » 89 Articoli manufatti vari n. n.
- » 93 Merci di ritorno e operazioni speciali, con l'esclusione delle seguenti voci:
 - 931-01 Merci rispedito nel Paese dal quale erano state esportate;
 - 931-02/2 Campioni destinati a rappresentare merci.

TABELLA D)

**MERCI AMMESSE ALL'IMPORTAZIONE IN COMPRIVATA
CONTRO L'ESPORTAZIONE DELLE MERCI PREVISTE
NELLA TABELLA E).**

a) Tutte le merci « a dogana » indicate nella tabella B).

b) Le seguenti:

Burro in scatola;
Sacchi e filati di juta;
Granoturco;
Dura;
Ananas freschi e in scatola;
Zucchero Nabat;
Luban-jawi;
Bofta candida;
Articoli scolpiti di fantasia, in legno;
Aglione;
Tettarelle;
Lucchetti;
Fiaschetti;
Specchietti;
Catenelle;
Sali di frutta;

Aspro;
Sali purgativi;
Colorante bleu per tessili;
Cinture di plastica;
Anilina;
Braccialetti di celluloidi;
Burti;
Borse per acqua calda e ghiaccio;
Bocchini per sigarette;
Bottoni;
Brill-Cream;
Bottiglie per latte per bambini;
Carta da resa;
Giocattoli;
Inchiostro stilografico;
Linoleum;
Lamiera;
Makuti;
Palle e palloncini di gomma per bambini

ALTRE MERCI per un importo massimo di So. 1.000 (mille) in ogni comprivata, purchè non trattasi di merci tutte dello stesso tipo e non trattasi di cotonate greggie, tessuti di cotone stampati, tessuti di seta artificiale e tessuti di cotone misti a rayon, di filati e maglieria, di sapone da toeletta e da bucato, di oggetti di ferro smaltato o di alluminio.

TABELLA E)

**MERCI AMMESSE ALL'ESPORTAZIONE IN COMPRIVATA
CONTRO L'IMPORTAZIONE DELLE MERCI PREVISTE
NELLA TABELLA D).**

a) Tutte le merci « a dogana » indicate nella tabella C).

b) Le seguenti:

Grasso fuso di gobba di cammello e di coda di capra;
Ossa di animali;
Farina di carne;
Zucchero di produzione locale;
Alcool;
Limoni;
Banane;
Mangus;
Pompelmi;
Papaie;

Calzature e lavori di cuoio e pelle di fabbricazione somala;
Fute « Benadir »;
Cuffie di produzione somala;
Liquori e bevande di fabbricazione somala;
Lavori dell'artigianato somalo in legno, paglia, avorio, in pietra di El Bur;
Profumi di produzione somala;
Coloranti di produzione somala;
Melassa;
Sapone da bucato e saponette;
Vernici di produzione somala.

ALTRE MERCI per un importo massimo di So. 1.000 (mille) purchè non trattasi tutte dello stesso tipo e non trattasi delle seguenti merci esportabili solo « a licenza »: carbone di legna, burro somalo (ghee); rottami metallici, armi e munizioni, platino, pietre preziose e gioielleria ad uso commerciale, macchine e materiale da trasporto, animali vivi non destinati all'alimentazione, incenso, per il quale ultimo oltre la licenza di esportazione si richiede anche che il prodotto risponda alle caratteristiche di cui al D.A. n. 7 del 18 febbraio 1956.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 14 novembre 1956, n. 112 rep.

Istituisce una sessione straordinaria di esami per il conseguimento del diploma di licenza della Scuola Media Superiore della Somalia.

IL MINISTRO

VISTO il Decreto 28 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA l'Ordinanza 6 aprile 1954, n. 10: « Ordinamento Generale delle Scuole Secondarie della Somalia »;

RAVVISATA l'opportunità di istituire una sessione straordinaria di esami alla fine del mese corrente, per consentire a un gruppo di studenti somali privati che hanno seguito speciale e intensivo corso accelerato di conseguire la licenza della Scuola Media Superiore;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita una sessione straordinaria di esami, nella seconda quindicina del mese di novembre 1956, per il conseguimento del diploma di licenza della Scuola Media Superiore della Somalia.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal **Ministro** per gli Affari Sociali.

Art. 3.

Possono essere ammessi alla sessione straordinaria di esami di cui al precedente articolo 1 i giovani che abbiano i seguenti requisiti:

- a) — abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) — siano in possesso di licenza di scuola media inferiore o di diploma della Scuola Politico-Amministrativa o di diploma di maestro elementare;
- c) — abbiano frequentato con profitto il corso di preparazione istituito con foglio n. 329016 del 4 aprile 1956 della Direzione Sviluppo Sociale - Ufficio Istruzione Pubblica.

Art. 4.

L'Ispettorato per l'Istruzione Secondaria è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Mogadiscio, li 14 novembre 1956.

IL MINISTRO
Scek Ali Giumale Barale


VISTO n. 705 del 30 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 218.

Mogadiscio, li 1 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.



PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 25 febbraio 1956, n. 101 rep.

Concessione a scopo edilizio di area demaniale sita in Vittorio d'Africa all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro -- Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5, in data 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia con sede in Mogadiscio - in data 24 marzo 1955, intesa ad ottenere in concessione edilizia, a titolo gratuito, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 20.000, sito in Vittorio d'Africa;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante il terreno richiesto, è stato affisso, a termini di legge, all'albo del Distretto di Merca ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 7 del 1° luglio 1955, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il foglio n. 460055 in data 4 aprile 1955, dal quale risulta che il Consiglio Territoriale ha dato il suo consenso, a norma dell'articolo 14 dell'Accordo di Tutela;

CONSIDERATO che il progetto, concernente la costruzione di una unità sanitaria e relativi servizi in Vittorio d'Africa, è stata approvato dal Servizio Tecnico Erariale;

VISTO il foglio n. 123291 in data 8 settembre 1955 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia - con sede in Mogadiscio ha pagato la somma di So. 1 (uno), prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area di mq. 20.000 (ventimila) è stata consegnata all'Istituto sopra riferito, come si rileva dal verbale di consegna redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 23 settembre 1955;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 21 febbraio 1956 e la planimetria che lo integra;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Finanziari;

DECRETA:

E' concessa, a scopo edilizio, all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia - con sede in Mogadiscio, alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare, che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 21 febbraio 1956 fra l'Amministrazione, rappresentata dal Direttore degli Affari Finanziari ed il predetto Istituto, rappresentato dal Dott. Eugenio Quagliere, l'area demaniale di mq. 20 mila sita in Vittorio d'Africa, di cui alla planimetria allegata.

Mogadiscio, li 25 febbraio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

P. Franca

VISTO n. 117 del 13 marzo 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Rey. n. 20 - foglio n. 156.

Mogadiscio, li 26 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

V A R I E

Autorizzazione N. 254342.

GOVERNO DELLA SOMALIA

MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

**Autorizzo il Sig. Mussa Artan Samantar a svolgere
attività commerciale**

Omissis:

Autorizza:

Il Sig. Mussa Artan Samantar ad esercitare in Scusciuban il commercio di importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Scusciuban.

Mogadiscio, li 14 novembre 1956.

IL MINISTRO

Hagi Farah Ali Omar